



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

**RELAZIONE UNICA
al progetto di legge**

"Modifiche alla Legge 9 maggio 2016 n.59 – Della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale,

Nella seduta della Commissione III tenutasi in sede referente in data 30 luglio 2026, il Segretario di Stato al Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l'A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori, alla presenza di 12 membri, ha illustrato il progetto di legge "Modifiche alla Legge 9 maggio 2016 n.59 – Della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero", unitamente all'emendamento aggiuntivo di un articolo proposto da D-ML.

Il progetto di legge, per il quale era stata richiesta la procedura d'urgenza nell'ultima seduta consiliare, come chiarito dal Segretario di Stato, non nasce da un'iniziativa del Governo, ma da una richiesta condivisa di tutte le organizzazioni sindacali e datoriali ed ha come obiettivo garantire la continuità delle associazioni esistenti e risolvere anche il tema dell'adeguamento dei compensi del Comitato Garante, rimasti invariati per molti anni.

La legge 9 maggio 2016 n. 59, infatti, prevedeva un periodo transitorio di 10 anni per consentire alle associazioni di categoria di adeguarsi ai parametri necessari per ottenere il riconoscimento e, alla scadenza di tale termine, si è ritenuto opportuno ridurre i parametri numerici per consentire una più estesa rappresentatività e partecipazione alle dinamiche sindacali.

Tutti i Commissari hanno ritenuto, nel merito, di essere favorevoli alla proposta di legge, ma i membri rappresentanti dell'opposizione hanno contestato il metodo, astenendosi dalla votazione, ritenendo di non essere stati preventivamente coinvolti nelle interlocuzioni con le parti sociali e nell'elaborazione del testo.

Si procede di seguito all'analisi degli articoli del testo approvato:

Art. 1) (Modifica dell'articolo 6 della Legge 9 maggio 2016 n.59 - Requisiti per la registrazione)



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

I primi due comma sono rimasti invariati rispetto al testo originario della legge.

Il comma 3. dell'articolo prevede che la registrazione di una associazione datoriale è consentita anche per le realtà associative cheentino almeno 135 (centotrentacinque) datori di lavoro iscritti, che svolgano la loro attività in almeno 4 (quattro) settori ed è necessario che almeno in uno dei settori di appartenenza i datori impieghino alle proprie dipendenze almeno il 50% più uno dei dipendenti operanti nel settore medesimo.

Il testo originario del comma oggetto di modifica prevedeva che le associazioni datoriali contassero almeno 150 (centocinquanta) iscritti.

Il comma 4. Prevede che per le associazioni datoriali operanti in un unico settore,entino un minimo di 60 (sessanta) datori di lavoro iscritti ed abbiano alla loro dipendenze almeno il 4% del totale dei lavoratori o almeno il 33% del totale dei lavoratori di quel settore. IN subordine, qualora nel settore operino meno di 115 datori di lavoro, la registrazione dell'associazione datoriale è consentita a patto che conti tra i propri iscritti almeno l'85% dei datori di lavoro di quel settore e che questi impieghino alle loro dipendenze il 4% del totale dei lavoratori o, almeno, il 50% più uno dei lavoratori del settore

Il testo originario del comma oggetto di modifica prevedeva che le associazioni datoriali contassero un minimo di 100 (cento) iscritti.

Art. 2) (Modifiche all'art. 28 della Legge n. 59/2016) – Comitato Garante per la contrattazione collettiva e la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali.

Il comma 6 bis introdotto prevede che i componenti del Comitato Garante, ossia l'organo che sovrintende alla corretta applicazione delle procedure per la contrattazione collettiva di settore e per la verifica dei requisiti dei sindacati che intendono partecipare alle trattative, nello svolgimento del loro incarico rispondano di ogni danno economico cagionato ed a loro imputabile a titolo di dolo o di colpa grave.

Il comma 7 prevede per i componenti del Comitato Garante un compenso fisso annuo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), a carico delle associazioni datoriali e sindacali (per il 50%) e dell'Amministrazione (per il restante 50%); compensi che possono essere aggiornati con D.D. in base all'evoluzione del costo della vita e delle esigenze di funzionamento dell'organo.

Art.3) (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

La legge entrerà in vigore il quinto giorno dalla sua pubblicazione, ma l'efficacia dell'art. 2 secondo comma, ossia il compenso per i componenti del Comitato Garante, decorrerà dall'1 gennaio 2027.

Gli emendamenti proposti da D-ML, aggiuntivo di un Art. 1 bis e Art. 1 ter disciplinanti i "Permessi per attività sindacali aziendali" e le "Strutture sindacali aziendali", per quanto ritenuti meritevoli di approfondimento, poiché non oggetto di preventivo confronto con le parti sociali, sono stati respinti.

Il progetto di legge "**Modifiche alla Legge 9 maggio 2016 n.59 – Della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva e del diritto di sciopero**" è stato quindi messo in votazione ed approvato con **8** (otto) voti favorevoli e **4** (quattro) astenuti.

Come relatore unico è stato nominato il sottoscritto Luca Della Balda.

Il Relatore Unico
Consigliere Luca Della Balda